

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-1005	del 10/12/2018
Oggetto	Sezione Provinciale di Piacenza. Approvazione schema di Convenzione con il Comune di Sarmato (PC) stipulata a norma dell'art. 3 della L.R. n. 44/95 – per l'esecuzione di campagne di monitoraggio della qualità dell'aria e dei campi elettromagnetici – Triennio 2019-2021.	
Proposta	n. PDTD-2018-1020	del 10/12/2018
Struttura adottante	Sezione di Piacenza	
Dirigente adottante	de' Munari Eriberto	
Struttura proponente	Sezione di Piacenza	
Dirigente proponente	de' Munari Eriberto	
Responsabile del procedimento	de' Munari Eriberto	

Questo giorno 10 (dieci) dicembre 2018 presso la sede di Via XXI Aprile 48 in Piacenza, il Direttore della Sezione di Piacenza, dottor de' Munari Eriberto, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Piacenza. Approvazione schema di Convenzione con il Comune di Sarmato (PC) stipulata a norma dell'art. 3 della L.R. n. 44/95 – per l'esecuzione di campagne di monitoraggio della qualità dell'aria e dei campi elettromagnetici – Triennio 2019-2021.

VISTI:

- la Legge Regionale n. 44/95 che individua l'Arpa, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna, quale Ente strumentale e di supporto degli Enti Locali, preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali sul territorio;
- l'art. 3, comma 2, della L.R. 44/95, che stabilisce che “Arpa assicura agli Enti locali e ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programma”;
- l'art. 3, comma 5, della L.R. 44/95, che stabilisce che “Le Province, gli altri Enti locali e le Aziende Unità Sanitarie Locali possono stipulare ulteriori accordi con l'Arpa per prestazioni aggiuntive e altre attività fra quelle individuate all'art. 5, inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali”;
- l'art. 21 (*Dotazione finanziaria dell'Arpa*) della medesima L.R., che prevede infine, tra le entrate dell'Agenzia “contributi annuali delle Province e degli altri Enti locali per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'Arpa dagli Enti stessi”;
- la Legge Regionale 29 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e nello specifico: l'art. 16 il quale prevede che “l'Agenzia istituita ai sensi della Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44 - Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna - è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia”, (nel seguito denominata Arpae) a decorrere dal 1.1.2016;

RICHIAMATO:

- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod., ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2016-559 del 13/7/2016 è stato approvato schema di Convenzione tra ARPAE – Sezione Provinciale di Piacenza e il Comune di Sarmato per l'esecuzione, da parte di ARPAE, di campagne di monitoraggio della qualità dell'aria e dei campi elettromagnetici per il triennio 2016-2018;
- che il Comune di Sarmato (PC) con nota prot. n. 8150 del 15/10/2018 (prot. ARPAE n. PGPC/2018/17807 del 16/11/2018), ha richiesto ad ARPAE – Sezione Provinciale di Piacenza, la disponibilità al rinnovo della Convenzione in scadenza per l'effettuazione di analogo servizio di monitoraggio ambientale sul proprio territorio, per il triennio 2019-2021, con particolare riferimento alle matrici aria e campi elettromagnetici;
- che tale attività rientra nei compiti istituzionali di ARPAE, dotata delle necessarie figure professionali, delle competenze tecniche e di idonea strumentazione scientifica;
- che, ai fini della realizzazione dell'attività di monitoraggio, è stato concordato, tra le parti, il contenuto di uno schema di Convenzione diretto a regolare il rapporto tra il Comune di Sarmato e la Sezione Provinciale ARPAE di Piacenza, trasmesso al Comune in data 22/11/2018 con nota Prot. N. PGPC/2018/18151;
- che, conseguentemente, il Comune di Sarmato ha approvato lo schema di Convenzione di cui sopra con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 4.12.2018;

RILEVATO:

- che per quanto riguarda la dettagliata articolazione e descrizione delle attività da effettuarsi da parte della Sezione Provinciale ARPAE di Piacenza, si fa esplicito riferimento alla bozza di Convenzione *allegato A*) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- che il Comune di Sarmato verserà ad ARPAE un contributo di € 2.000,00/anno fuori dal campo di applicazione dell'IVA per carenza di presupposti di imponibilità, ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 del D.P.R. 633/73;
- che tale importo non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28, comma 2 DPR 600/73 in quanto trattasi di contributo concesso a fronte dell'attività istituzionale di ARPAE, non rientrante nell'attività di impresa;
- che il contributo di cui sopra è a rimborso dei costi che ARPAE sosterrà per le attività istituzionali previste e verrà liquidato dal Comune di Sarmato secondo le modalità di cui all'art. 5 della Convenzione;

RITENUTO:

- opportuno stipulare la Convenzione con il Comune di Sarmato (PC) per i monitoraggi ambientali, sopra meglio specificati, per gli anni 2019-2021, in quanto le attività previste sono conformi alle finalità istituzionali di ARPAE;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Eriberto de' Munari, Direttore della Sezione Provinciale ARPAE di Piacenza, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 è il Dott. Eriberto de' Munari;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dello Staff Amministrativo e Sistema Informatico, Dott. Alessandro Affaticati;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di Convenzione, *allegato sub A*) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, da stipulare con il Comune di Sarmato (PC), a norma dell'art. 3 della L.R. n. 44/95, per i monitoraggi ambientali: qualità dell'aria e campi elettromagnetici, sul proprio territorio per per il triennio 2019-2021;
2. di dare atto che il Comune di Sarmato verserà ad ARPAE un contributo di € 2.000,00/anno, fuori campo applicazione IVA, per carenza di presupposti di imponibilità, secondo quanto previsto dagli artt. 1, 3 e 4 del D.P.R. 633/73;
3. di dare altresì atto che l'entrata di € 2.000,00/anno, è a carico degli esercizi 2019-2020-2021 ed è compresa nei ricavi aventi natura di "Contributi per attività ricorrenti (conto 70_1_3)", nel conto economico preventivo annuale e pluriennale della Sezione di Piacenza e, nelle more della nuova riorganizzazione ARPAE, della Direzione Tecnica, con riferimento ai seguenti Centri di Responsabilità:
 - APAO-OSSA (Servizio Sistemi Ambientali) per € 1.000,00/anno
 - DIRTE –DTNIR (Servizio Radiazioni non ionizzanti) per € 1.000,00/anno.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Dott. Eriberto de' Munari)

**CONVENZIONE TRA ARPAE EMILIA-ROMAGNA E COMUNE DI SARMATO
STIPULATA A NORMA DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 44/95 PER L'ESECUZIONE
DI CAMPAGNE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E DEI
CAMPI ELETTROMAGNETICI. ANNI 2019-2021.**

L'anno...2018, il giorno del mese di

TRA

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Sezione Provinciale di Piacenza (C.F. e P.IVA n. 04290860370), di seguito denominata Arpa, con sede in Piacenza, Via XXI Aprile 48, rappresentata dal Dott. Eriberto de' Munari, Direttore della Sezione Provinciale di Piacenza

E

Il Comune di Sarmato (PC) (C.F. e P.IVA 0267710333), con sede in Sarmato – Viale Resistenza, 2 , rappresentato da quale Responsabile del Settore Tecnico come da Decreto Sindacale n.....;

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale istitutiva n. 44 del 19/05/1995 individua l' Arpa, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romana quale Ente strumentale e di supporto degli Enti Locali, preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali sul territorio;
- l'art. 3 della L.R. 44/1995, stabilisce al comma 2 che “Arpa assicura agli Enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali della regione attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programma” e, al comma 5, che “Le Province, gli altri Enti locali e le Aziende Unità sanitarie locali possono stipulare ulteriori accordi con l’Arpa per prestazioni aggiuntive e altre attività fra quelle individuate all’art. 5, inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali”.
- l'art. 21 della L.R. 44/1995 (Dotazione finanziaria dell’Arpa) prevede, tra le entrate dell’Agenzia “contributi annuali delle Province e degli altri Enti locali per l’espletamento delle attività ordinarie assegnate all’Arpa dagli Enti stessi”;

- la Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” prevede all’art. 16 che “l’Agenzia istituita ai sensi della Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44 - *Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna* - è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia”, (nel seguito denominata Arpae) a decorrere dal 01/01/2016”

DATO ATTO CHE:

Il Comune di Sarmato (PC) con atto di G.C. n. del ha deliberato la prosecuzione, da parte di ARPAE, di campagne di monitoraggio ambientale sul proprio territorio con particolare riferimento alla qualità dell'aria e all'inquinamento elettromagnetico, previa sottoscrizione di apposita Convenzione tra le Parti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Arpae, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali previste dalla L.R. n. 44/95, assicura per ogni anno di validità del presente atto, l’esecuzione una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria ed una campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici.

Le campagne di monitoraggio verranno effettuate secondo le specifiche di cui all’art. 2.

Art. 2

Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria

Arpae provvederà a:

- posizionamento e gestione del Laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria in una postazione preventivamente concordata con l’Amministrazione, per un periodo di tre settimane;
- manutenzione della strumentazione (manutenzione ordinaria, straordinaria e correttiva; taratura della strumentazione ad inizio campagna misura);
- validazione ed elaborazione dei dati relativi agli inquinanti monitorati (monossido di carbonio (CO), biossido di azoto (NO₂), polveri fini (PM₁₀), ozono (O₃), nonché ai principali parametri meteorologici, con relativi commenti e valutazioni;

- predisposizione di una relazione tecnica con i dati rilevati e loro confronto con quelli contestualmente rilevati dalle stazioni fisse della Rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria e con quelli rilevati precedentemente nel medesimo sito; la relazione, trasmessa all'Amministrazione, verrà successivamente pubblicata sul sito web dell'Agenzia.

Il punto di misura sarà individuato in accordo con l'Amministrazione Comunale. Il Comune, contattato per tempo dai tecnici Arpae, si farà carico della fornitura dell'energia elettrica per il laboratorio mobile (11 kW trifase), nonché dei collegamenti elettrici, degli impianti di messa a terra da realizzare nel rispetto della normativa di sicurezza vigente; gli oneri degli allacciamenti e dei consumi elettrici sono a carico del Comune di Sarmato. Il Comune si farà altresì carico della predisposizione in sicurezza del sito di misura (comprensiva di transennamenti e di rilascio di eventuali permessi che si rendessero necessari).

Campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici

Arpae provvederà:

- ad eseguire una campagna di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici relativamente agli impianti di telefonia mobile o a sorgenti ELF esistenti sul territorio comunale, in una postazione concordata con l'Amministrazione Comunale per un periodo di almeno 15 giorni;
- alla gestione tecnica, che comprende la collocazione degli strumenti in loco, la validazione dei dati, la trasmissione dei dati agli Enti, il mantenimento dei data base gestiti e le elaborazioni previste dalla normativa vigente;
- all'invio al Comune, al termine delle attività, dei risultati del monitoraggio e a mettere a disposizione dei soggetti istituzionali interessati i risultati conseguiti; i dati validati ed elaborati verranno pubblicati sul sito di Arpae Piacenza.

Art. 3

Dalla presente Convenzione viene escluso il ripristino/manutenzione derivante da danneggiamenti da parte di terzi o da eventi naturali.

Art. 4

La presente Convenzione ha durata triennale, dal 01/01/2016 al 31/12/2018. Potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti entro tre mesi dalla scadenza, mediante provvedimento espresso.

La presente Convenzione è rivedibile previo concerto tra le parti e fermo restando la conferma scritta per ogni modifica.

Art. 5

In attuazione di quanto previsto all' art. 2, il Comune di Sarmato riconoscerà ad Arpae un contributo forfettario pari a € 2.000,00/anno per ogni anno di validità della presente Convenzione.

- Il contributo è fuori dal campo di applicazione dell'IVA per carenza dei presupposti di imponibilità ai sensi degli Artt.1, 3 e 4 del D.P.R. 633/73.
- Sul contributo di cui sopra non deve essere effettuata la ritenuta del 4% di cui all'art. 28, comma 2 del DPR 600/73 in quanto trattasi di contributo concesso a fronte dell'attività istituzionale di Arpae, non rientrante nell'attività di impresa.
- Arpae provvederà ad emettere, nei confronti del Comune, apposita nota di debito entro il 31 dicembre di ogni anno; il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario su Tesoreria Arpae presso Unicredit, Via Ugo Bassi n. 1, Bologna (IBAN: IT 25 N 02008 02435 000003175646).

Art. 6

Le parti eleggono domicilio legale in Piacenza e, per ogni eventuale controversia, si intende riconosciuta la competenza del Foro di Piacenza.

Art. 7

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico del richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto,

Piacenza, li

Per il Comune di Sarmato
Il Resp. Settore Tecnico
(.....)
*firmato digitalmente
a norma di legge*

Per Arpae – Sezione Provinciale di Piacenza
Il Direttore
(Dott. Eriberto de' Munari)
*firmato digitalmente
a norma di legge*